Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 260 del 20 settembre 1984

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 20 settembre 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 54

REGIONE VALLE D'AOSTA

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1984, n. **16**.

Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 15 giugno 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e sui loro consorzi, trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta con la legge 16 maggio 1978, n. 196.

Art. 2

1) E' istituito presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti il registro regionale delle società cooperative e dei loro consorzi.

2) Il registro è pubblico e comprende le società cooperative ed i loro consorzi che hanno sede nel territorio della Regione Autonoma Valle d' Aosta, appartenenti ad una delle seguente categorie:

— cooperative di consumo

— cooperative di produzione e lavoro

— cooperative agricole

— cooperative edilizie

— cooperative di trasporto

— cooperative di pesca

— cooperative miste

3) L'iscrizione nel registro sostituisce ad ogni effetto giuridico quella nel registro prefettizio di cui al R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, e al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1557 e successive modificazioni ed integrazioni.

4) La mancanza di iscrizione nel registro esclude le società cooperative ed i loro consorzi da ogni agevolazione tributaria o di qualsiasi altra natura — comprese le provvidenze previste da leggi o provvedimenti regionali — in conformità dell'art. 16 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 3

1) Per ottenere l'iscrizione nel registro di cui al precedente art. 2, le società cooperative ed i loro consorzi devono presentare domanda all'Assessorato regionale dell'industria, commercio, artigianato e trasporti unitamente alla seguente documentazione:

1) Atto costitutivo omologato dal Tribunale e statuto sociale, autenticati dal notaio o copie conformi dell'atto costitutivo e dello statuto sociale autenticate dal cancelliere del tribunale competente per territorio.
2) Elenco nominativo dei soci, con l'indicazione della loro attività professionale e domicilio, recante in calce la dichiarazione dei legali rappresentanti della società attestante l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e la sussistenza nei confronti di tutti i soci dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo statuto per l'appartenenza alla cooperativa.
3) Elenco nominativo degli amministratori e dei sindaci.
4) Eventuale regolamento interno.

2) L'Assessore, accertato che per gli atti presentati sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile, che il numero ed i requisiti dei soci sono quelli prescritti dalle leggi e dall'atto costitutivo, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 9 ne dispone l'iscrizione entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Art. 4

1) Le iscrizioni nel registro e le cancellazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2) L'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti dà notizia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle iscrizioni e delle cancellazioni dal registro ai fini della relativa annotazione nello schedario generale.

3) L'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti provvede, inoltre, in conformità della normativa statale in materia, a trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini della pubblicazione sul B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale Società Cooperative), gli atti sociali relativi alle società cooperative e ai loro consorzi, aventi sede nella Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 5

1) L'iscrizione delle società cooperative e dei loro consorzi nel registro è effettuata per ordine progressivo, secondo la data di presentazione della domanda.

2) L'iscrizione dovrà indicare:

— sede legale;

— gli estremi del rogito notarile di costituzione;

— gli estremi dei provvedimenti di omologazione e iscrizione nel registro delle imprese;

— la categoria di appartenenza;

— la durata della società;

— il numero dei soci, la quota sociale od il taglio delle azioni sociali;

— i dati relativi alla pubblicazione nel B.U.S.C.;

— le eventuali modifiche statutarie;

— l'associazione di rappresentanza cui l'ente eventualmente aderisce;

— gli estremi delle revisioni effettuate e dei provvedimenti adottati;

— ogni altra annotazione utile.

3) Qualora l'ente cooperativo esplichi più di una delle attività indicate nel precedente art. 2, comma secondo, sarà annotata l'attività prevalente.

Art. 6

1) Gli enti cooperativi contemplati nella presente legge sono tenuti a comunicare all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti:

1 - le modificazioni dello statuto, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società con le modalità indicate nel precedente art. 3;

2 - le cariche sociali e le relative variazioni;

3 - il bilancio annuale in duplice copia con allegati la relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale ed il verbale dell'Assemblea dei soci.

2) Gli atti di cui sopra debbono essere trasmessi entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto deposito nella cancelleria del Tribunale.

Art. 7

1) In difetto dei requisiti richiesti, le domande di iscrizione nel registro sono respinte con provvedimento motivato dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti da notificarsi all'ente cooperativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2) Avverso il provvedimento è dato ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.

3) La Giunta regionale decide sul ricorso entro 60 giorni sentita la commissione regionale per la cooperazione.

Art. 8

1) La cancellazione dal registro è disposta dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti con provvedimento motivato, da notificarsi all'ente cooperativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno:

1 - in caso di cessazione dell'attività da parte dell'ente per scioglimento od altra causa;

2 - in caso di carenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

3 - quando l'ente cooperativo, a seguito di contestazione di gravi infrazioni di legge o statutarie, non abbia provveduto entro il termi-

ne prefissato, ad adempiere alle prescrizioni impartite.

2) Avverso il provvedimento di cancellazione dal registro è dato ricorso alla Giunta regionale entro e non oltre trenta giorni dalla notifica.

3) La Giunta regionale decide sul ricorso entro 60 giorni sentita la commissione regionale per la cooperazione.

Art. 9

1) E' istituita presso l'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti la commissione regionale per la cooperazione.

2) La commissione ha il compito di esprimere pareri:

— sulle iscrizioni e le cancellazioni delle cooperative e loro consorzi dal registro delle società cooperative;

— sui ricorsi alla Giunta regionale di cui ai precedenti articoli 7 e 8;

— sulla devoluzione del patrimonio degli enti cooperativi iscritti nel registro delle società cooperative nei casi di scioglimento e qualora la devoluzione non sia espressamente regolata dagli statuti e dalle leggi vigenti;

— sui provvedimenti previsti dagli artt. 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

— sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 24 luglio 1909, n. 422, nonchè dei consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale;

— su tutte le questioni per le quali il parere della commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dalla Giunta regionale.

Art. 10

1) La commissione regionale per la cooperazione è composta:

— dall'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti che la presiede o da un suo delegato;

— dal funzionario responsabile del servizio cooperazione dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti;

— da tre funzionari in rappresentanza, rispettivamente degli Assessorati regionali del turismo, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici;

— da rappresentanti del movimento cooperativo designati, uno per ciascuna, dalle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;

— da un rappresentante della Fédération régionale des coopératives valdôtaines;

— da non meno di cinque membri effettivi e cinque membri supplenti eletti dalle cooperative iscritte nel registro regionale delle società cooperative in modo che nella commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie degli enti cooperativi.

2) A tal fine la Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione stabilisce, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, almeno 60 giorni prima dell'elezione, il numero dei rappresentanti, effettivi e supplenti, che deve essere eletto da ciascuna categoria.

3) Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale.

4) Norme procedurali per disciplinare lo svolgimento delle elezioni saranno emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione per la cooperazione.

Art. 11

1) La Commissione regionale per la cooperazione è nominata dalla Giunta Regionale.

2) I suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

3) La commissione è convocata dal presidente e per la validità delle sedute è necessaria la metà più uno dei componenti.

4) Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

5) I supplenti partecipano alle sedute in caso di assenza del rispettivo componente effettivo.

6) Le funzioni di segreteria della commissione sono svovlte da personale dipendente dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti designato dall'Assessore.

Art. 12

1) La vigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi si esplica attraverso la revisione ordinaria e straordinaria.

2) La revisione ordinaria è eseguita almeno una volta ogni due anni al fine di prestare assistenza e consiglio agli organi dell'ente cooperativo per il miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e l'eliminazione di eventuali irregolarità.

3) Essa è diretta ad accertare principalmente:

- il regolare funzionamento contabile ed amministrativo dell'ente;
- la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;
- l'osservanza delle norme legislative, statutarie e mutualistiche.

4) La revisione straordinaria è eseguita con l'osservanza delle disposizioni stabilite per le revisioni ordinarie ed è disposta in caso di grave irregolarità dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, sentita la commissione regionale per la cooperazione.

Art. 13

1) Le revisioni ordinarie per gli enti cooperativi aderenti ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o alla Fédération régionale des coopératives valdôtaines, sono effettuate dalle rispettive associazioni regionali o dalla Fédération stessa a mezzo di propri revisori, della cui idoneità morale e tecnica rispondono.

2) Le revisioni straordinarie nonchè quelle ordinarie per le società cooperative che non aderiscono alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela di cui al comma precedente, sono eseguite da revisore appositamente incaricato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

Art. 14

1) Gli enti cooperativi hanno l'obbligo di mettere a disposizione del revisore che ha l'obbligo di qualificarsi mediante l'asibizione di documenti comprovanti l'incarico ricevuto, tutti i libri contabili e di fornire altresì i dati, le informazioni ed i chiarimenti che fossero loro richiesti.

2) Di ogni revisione deve essere redatto un verbale in triplice copia, secondo il modello predisposto dall'Amministrazione regionale, da sottoscrivere dal revisore e dal legale rappresentante dell'ente il quale può farvi annotare le sue osservazioni.

3) Le copie del verbale vanno consegnate dal revisore all'ente revisionato, all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti ed eventualmente all'Associazione cui la cooperativa aderisce.

4) Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'ente revisionato può presentare ulteriori osservazioni.

5) Il revisore è tenuto al segreto d'ufficio.

Art. 15

1) In caso di irregolarità non sanata entro i termini fissati nel verbale di revisione ovvero in qualsiasi altro caso di constatata grave irregolarità, l'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti diffida l' ente a provvedere alla regolarizzazione.

2) Qualora l'ente non ottemperi alla diffida entro il termine stabilito può essere disposta la cancellazione dal registro delle società cooperative a norma del precedente art. 8.

3) I provvedimenti di cui agli artt. 2540, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

4) I provvedimenti di cui al 3° comma del presente articolo sono trascritti nel registro delle società cooperative e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5) Essi devono essere comunicati al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per l'an-

notazione nello schedario generale della cooperazione.

Art. 16

1) Per lo svolgimento dei compiti di assistenza alle società cooperative e loro consorzi e di promozione della cooperazione l'Amministrazione regionale si avvale:

1 - delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;

2 - della Fédération régionale des coopératives valdôtaines, costituitasi con compiti di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo valdostano.

2) A tal fine le associazioni di cui al punto 1 e la Fédération di cui al punto 2 del precedente comma devono trasmettere all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti:

— copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;

— copia del verbale di costituzione degli organi sociali;

— relazione annuale sull'attività svolta;

— elenco degli enti cooperativi aderenti corredato dalla documentazione comprovante l'adesione;

— copia degli atti concernente le modifiche alla composizione degli organi sociali ed al numero dei soci.

Art. 17

1) Per le revisioni previste dal primo comma dell'art. 13 spetta all'associazione cui l'ente revisionato aderisce, per ciascun biennio, una somma a titolo di rimborso spese di entità pari al contributo stabilito, a norma dell'art. 8 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, a carico delle società cooperative aventi uguale numero di soci e capitale sociale.

2) A tal fine le associazioni interessate trasmetteranno appositi prospetti riepilogativi delle revisioni effettuate nel corrispondente periodo, con l'indicazione degli enti revisionati, delle generalità del revisore e della data di ciascuna revisione.

3) Per le revisioni straordinarie e per le revisioni ordinarie, di cui al 2° comma dell'art. 13, ai revisori spetta, a titolo di rimborso forfettario delle spese, una diaria giornaliera nella misura stabilita per i revisori del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale che effettuano le revisioni ordinarie di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 18

1) Sono altresì poste a carico dell'Amministrazione regionale le spese relative alle procedure di liquidazione delle società cooperative e dei loro consorzi, aventi sede nella Regione, disposte ai sensi degli articoli 2540 e 2544 del codice civile e dell'art. 22 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e con legge 17 febbraio 1971, n. 127, nonchè i compensi agli stessi commissari liquidatori, quando dette procedure si chiudono con totale mancanza di attivo.

2) Qualora nelle procedure di liquidazione di cui al comma precedente, l'attivo realizzato non sia sufficiente a coprire integralmente le spese ed i compensi ai commissari liquidatori, è posta a carico dell'Amministrazione regionale la differenza necessaria.

3) Nei casi, altresì, in cui sia comprovata la impossibilità del rimborso integrale delle spese affrontate dai commissari nominati ai sensi dell'art. 2543 del codice civile e dai liquidatori nominati ai sensi dell'art. 2545 dello stesso codice, nonchè l'impossibilità del pagamento del compenso in favore dei medesimi nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati, detti compensi e spese sono posti a carico dell'Amministrazione regionale integralmente o per la differenza necessaria.

Art. 19

1) Le spese derivanti a carico della Regione, per l'applicazione della presente legge previste in annue L. 10.000.000 (diecimilioni), graveranno sul capitolo n. 35735 di nuova istituzione, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984 e sui cor-

rispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

2) Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del Capitolo 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti - Allegato n. 8 - Settore II - Sviluppo economico), del bilancio preventivo per l'anno 1984.

3) Sul capitolo 50000 resta utilizzabile la minore somma di L. 100.000.000 (centomilioni) per il rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni (contributo all'EVART). Per gli anni 1985 - 1986 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.10 - Interventi promozionali per l'artigianato.

4) A decorrere dall'anno 1985 gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 20

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa
Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali ... » L. 10.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 35735 (di nuova istituzione):
« Spese per la vigilanza e la tutela sulle società cooperative e loro consorzi»
L. R. 1° giugno 1984, n. 16
L. 10.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 1° giugno 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1984, n. **17**.

Interventi assistenziali ai minori.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 15 giugno 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In attesa della riforma dell'assistenza sociale o di leggi regionali di riordino del settore, gli interventi di assistenza economica a favore dei minori sono disciplinati dalla presente legge.

Le norme della presente legge si applicano ai soggetti di età inferiore agli anni 18, residenti in un comune della Valle d'Aosta.

Art. 2

Ai minori orfani di uno o di entrambi i genitori, ai minori riconosciuti da un solo genitore, oppure con genitori divorziati oppure con genitori che abbiano ottenuto la separazione consensuale o giudiziale omologata dall'autorità giudiziaria, è erogato un sussidio mensile di mantenimento pari all'importo della pensione sociale dell'I.N.P.S., di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Pe ogni minore oltre al primo, il sussidio mensile è corrisposto nella misura del 40% dell'importo del sussidio, previsto al comma precedente.

Art. 3

Il sussidio mensile è corrisposto nella misura intera al genitore oppure all'esercente la potestà dei genitori che, costituendo un nucleo familiare a se stante, abbia un reddito annuo, da qualsiaso fonte proveniente, pari o inferiore al reddito di cui all'articolo 28, primo comma della legge 21 dicembre 1978, n. 843, fissato per il diritto alla pensione sociale dell'I.N.P.S. nella misura intera.

Tale limite di reddito è maggiorato del 20% per ogni minore oltre al primo.

I redditi da lavoro dipendente o da pensione saranno conteggiati nella misura del 60%.

Qualora il reddito del genitore o dell'esercente la potestà dei genitori ecceda il limite come identificato al primo comma, per ogni scaglione eccedente di lire 200.000, il sussidio mensile è ridotto del 10%.

Art. 4

Qualora il genitore o l'esercente la potestà dei genitori appartenga a nucleo familiare in cui convivono, oltre ai minori assistibili, altri componenti, compresi i conviventi di fatto, i limiti di reddito sono ricavati dalla somma dei redditi individuali diviso il numero dei componenti il nucleo, esclusi il minore o i minori assistibili.

Art. 5

Non hanno diritto all'assegno mensile i minori che abbiano un reddito personale annuo, da qualsiasi fonte proveniente, di importo pari o superiore all'ammontare annuo del sussidio mensile.

Art. 6

Gli interventi assistenziali, in assenza dei genitori, sono corrisposti a familiari o parenti che provvedono all'educazione ed all'assistenza dei minori.

Art. 7

I sussidi mensili sono approvati e corrisposti con provvedimento deliberativo della Giunta regionale con periodicità annuale.

Art. 8

La Giunta è autorizzata a disporre, con singoli provvedimenti deliberativi, interventi assistenziali a carattere annuale o « una tantum » a favore di famiglie di minori che si trovano in contingente stato di bisogno.

Art. 9

Sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, criteri e modalità per l'erogazione di concorsi finanziari per l'ammissione di minori in collegi e convitti.

Art. 10

Sono periodicamente stabiliti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, criteri e modalità per l'erogazione di contributi da assegnare alle famiglie di minori ovvero direttamente agli enti gestori, per soggiorni climatici e marini, montani e lacustri e centri di vacanza estivi.

Art. 11

Sono periodicamente aggiornati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi per affidamenti di minori effettuati ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 12

Per l'applicazione della presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire unmiliardosettecentonovantamilioni.

L'onere di cui al precedente comma graverà:

— quanto a L. 340.000.000 al capitolo 41700, quanto a L. 1.200.000.000 al capitolo 41900 e quanto a L. 250.000.000 al capitolo 41950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Alla copertura della spesa per l'anno 1984 si provvede:

— quanto a L. 340.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)» della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 (Allegato n. 8 - settore 3° — sicurezza sociale);

— quanto a L. 1.200.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 41900 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984;

— quanto a L. 250.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 41950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984;

per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte al programma 2.2.3.03 As-

sistenza Sociale e Beneficienza Pubblica del bilancio pluriennale della Regione 1984/1986.

Gli aumenti di spesa derivanti dall'adeguamento automatico alle pensioni sociali dell'I.N.P.S., di cui all'articolo 2 della presente legge, saranno determinati con legge di approvazione del bilancio.

Art. 13

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuizione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti L. 340.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 41700 Spese per interventi assistenziali a favore di minori con un solo genitore ed in stato di bisogno L. 340.000.000

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 1° giugno 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1984, n. **18**.

Ulteriore finanziamento, limitatamente all'anno 1984, della spesa per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, recante interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 15 giugno 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, recante interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps e alla successiva 28 dicembre 1983, n. 89, recante norme integrative alla legge suddetta, limitatamente all'anno 1984, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire centocinquantamilioni.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 41660 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 « Fondo globale per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ».

Art. 2

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89, si applicano anche nei confronti degli enti di cui all'articolo 2 punto a) della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) » L. 150.000.000

Variazione in aumento

Cap. 41660 « Contributi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps - Legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 » L. 150.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 1° giugno 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1984, n. **19.**

Modificazioni e rifinanziamento della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 15 giugno 1984*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Valle d'Aosta è autorizzata a concedere al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta, al quale aderisce, ai sensi della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22, un contributo annuale per gli esercizi finanziari dal 1984 al 1986, fino ad un massimo di lire 345 milioni all'anno.

Per lo stesso periodo la Regione è autorizzata a rinnovare la garanzia fidejussoria di cui all'art. 2 della predetta legge.

Art. 2

Le decisioni relative all'attuazione della presente legge sono assunte con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale preposto al settore turismo.

Art 3

Il contributo di cui all'art. 1 è destinato ai seguenti fini:

a) consentire l'abbattimento, fino a un massimo di sei punti, del tasso di interesse fissato tra il Consorzio predetto e gli istituti di credito convenzionati, per affidamenti a breve termine da concedersi alle aziende alberghiere aderenti;

b) consentire l'abbattimento, fino a un massimo di sei punti, del tasso di interesse fissato tra il Consorzio predetto e gli istituti di credito convenzionati, per finanziamenti a medio termine — di norma quinquennali — da concedersi alle aziende alberghiere aderenti per operazioni di acquisto, sistemazione o ammodernamento debitamente documentate e inerenti le aziende medesime.

Le modalità di ripartizione del contributo regionale tra i due impieghi sopraspecificati sono deliberate dal Consorzio.

Le somme versate dalla Regione non utilizzate entro l'anno di competenza vengono automaticamente portate in disponibilità per l'esercizio successivo.

Art. 4

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 350.000.000 sino al 1986, graverà quanto a lire 345.000.000 sul capitolo 37850 e quanto a lire 5.000.000 sul capitolo 51000 del bilancio di previsione della Regione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

— per l'anno 1984 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali spese di investimento (Allegato n. 8 - Settore II - Sviluppo economico) del bilancio per l'esercizio in corso;

— per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2. 13 - Interventi promozionali per lo sviluppo di attività alberghiere ed extra alberghiere - del bilancio pluriennale 1984/1986.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento ». L. 350.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 37850 « Contributo al Consorzio garanzia fidi tra gli abergatori » L. 345.000.000

Cap. 51000 « Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative - L. R. 1° aprile 1975, n. 7 » L. 5.000.000

Nell'allegato n. 9 alla legge regionale 18 gennaio 1984, n. 3 è aggiunto quanto segue:

L. R. 1° giugno 1984, n. 19: « Garanzia fidejussoria della Regione presso istituti di credito a favore del Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d'Aosta ».

La presente legge sara pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 1° giugno 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1984, n. 20.

Finanziamento, per l'esercizio 1984, della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente «Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 15 giugno 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, concernente « Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine)» è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1984 la spesa di Lire 800.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (« Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali, spese di investimento»), allegato n. 8 - settore 2 - sviluppo economico - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 800.000.000.

Variazione in aumento:

Cap. 37350 Contributi e sussidi a enti e privati per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico.
L. R. 10 gennaio 1961, n. 2
L. R. 9 maggio 1963, n. 11
L. 800.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 1° giugno 1984

ROLLANDIN

(4418)

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. **21**.

Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 40 sulla disciplina del funzionamento della commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 13 luglio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 40, sostitutivo dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, concernente l'indennità ai componenti la Commissione regionale di controllo sugli atti degli Enti locali è modificato e sostituito come segue, con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

« Ai componenti effettivi della Commissione regionale di controllo di cui all'articolo 2 della legge 15 maggio 1978, n. 11 è corrisposta una indennità lorda mensile pari al 35% dell'indennità spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 2, 1° comma, lettera e), della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69.

Per il componente effettivo esperto in materia sanitaria, di cui all'art. 39 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 l'indennità di cui al comma precedente è ridotta di due terzi.

Per il Presidente della Commissione l'indennità prevista per i componenti effettivi è maggiorata del venticinque per cento. Ai componenti supplenti, per ogni giornata di seduta è corrisposta una indennità lorda pari ad un sedicesimo dell'indennità mensile spettante ai componenti effettivi. Uguale importo è detratto dalla indennità mensile spettante al componente effettivo assente.

Ai componenti la Commissione, effettivi e supplenti, che non risiedono nel Comune di Aosta, sarà corrisposta, per ogni giornata di seduta della Commissione, il rimborso delle spese di viaggio da calcolarsi in misura pari al 20% del prezzo della benzina super, per ogni chilometro di percorrenza (andata e ritorno) per partecipare alle riunioni ».

Art. 2

Qualora i componenti la Commissione debbano, per ragioni del loro mandato, recarsi fuori sede, ad essi spetterà il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali di più alto livello funzionale e retributivo.

In sostituzione del trattamento di missione di cui al comma precedente può essere chiesto, dagli interessati, il rimborso delle spese sostenute, purchè debitamente documentate.

Le missioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in annue L. 44.000.000 graverà sullo stanziamento già iscritto al capitolo 22250 («Indennità, medaglie di presenza e rimborso spese di viaggio e spese di funzionamento della Commissione regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali»), del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 che presenta la necessaria disponibilità e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 giugno 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 22.

Aumento, limitatamente all'anno 1984 della spesa per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 67, per la concessione di contributi straordinari integrativi per il miglioramento delle infrastrutture finanziate ai sensi del regolamento CEE n. 1760/78 del Consiglio del 25 luglio 1978.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 13 luglio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per l'applicazione della L.R. 25 ottobre 1982, n. 67: « Concessione di contributi straordinari integrativi per il miglioramento delle infrastrutture finanziate ai sensi del Regolamento CEE n. 1760/78 del Consiglio del 25 luglio 1978 », è autorizzata, limitatamente all'anno 1984, la maggiore spesa di Lire tre miliardi.

Art. 2

L'onere previsto dall'articolo precedente della presente legge graverà sul Cap. 32355 del bilancio di previsione per l'esercizio 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

— per L. 450.000.000, mediante prelievo di pari importo dal Cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di funzioni normali (Spese di investimento) - allegato n. 8 - Settore II - Sviluppo economico del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984.

— per L. 2.550.000.000 mediante parziale iscrizione ed utilizzo dell'assegnazione statale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazione in aumento

Cap. 5800 la cui denominazione è così modificata:

L. 2.550.000.000

« Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo

— L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 9
L. 4.027.000.000

— L. 9 maggio 1975, n. 153
L. 442.000.000

— L. 5 agosto 1975, n. 412
L. —

— L. 10 maggio 1976, n. 352
L. 135.422.000

— L. 1° luglio 1977, n. 403
L. 100.000.000

— L. 27 dicembre 1977, n. 984
L. 3.819.628.000

— L. 1° agosto 1981, n. 423
L. 88.500.000

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)»

L. 450.000.000

Variazione in aumento

Cap. 32355 «Contributi straordinari per il miglioramento delle infrastrutture finanziate dalla CEE (Regolamento n. 1760/78)
— L. R. 25 ottobre 1982, n. 67 »

L. 3.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 giugno 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 23.

Modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 13 luglio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nel secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) l'assunzione di personale operaio a paga oraria per l'esecuzione di lavori stradali, forestali, agrari e, limitatamente ad interventi straordinari e per un periodo comunque non superiore a sette mesi, per l'esecuzione di scavi archeologici e lavori di restauro e manutenzione di monumenti ».

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 giugno 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 24.

Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, concernente la costituzione della società finanzaria regionale per lo sviluppo economico della regione Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 13 luglio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 2, primo comma, della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è sostituito dal seguente:

« La Società ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere tutte quelle attività che, direttamente ed indirettamente, favoriranno lo sviluppo socio-economico della Regione, con la sola esclusione del commercio al dettaglio e delle assicurazioni, in armonia con le direttive della Regione ».

L'articolo 2, terzo comma della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della presente legge l'attività di un' impresa si considera prevalentemente svolta nel territorio regionale quando qui siano localizzati per intero o in parte predominante gli investimenti fissi e l'occupazione e, ove richiesto, la direzione tecnica e quella amministrativa ».

Art. 2

L'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è sostituito dal seguente:

« La FINAOSTA S.p.A. opera con mezzi finanziari propri, nelle forme di cui al successivo articolo 4, ovvero per conto della Regione Valle d'Aosta o di altri enti pubblici, con fondi specifici forniti dalla Regione stessa o dagli altri enti.

Si definisce ordinaria la gestione relativa ad interventi che la Società pone in essere con mezzi finanziari propri; la gestione relativa a interventi effettuati per conto della Regione Valle d' Aosta, ai sensi del successivo articolo 5, o di altri enti si definisce speciale. La FINAOSTA può gestire, infine, Fondi di rotazione regionali o di altri enti pubblici ».

Art. 3

All'articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione dei precedenti divieti, nella determinazione dell'entità degli interventi diversi dalla assunzione di partecipazioni, non si terrà conto delle somme impegnate a carico dello speciale fondo previsto nel precedente articolo 5 ».

Art. 4

L'articolo 12, primo e secondo comma, della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è sostituito dal seguente:

« La FINAOSTA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri elevati a 11 a decorrere dall'esercizio sociale 1984-1985.

Alla Regione Valle d'Aosta spetta la nomina, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di uno dei Consiglieri da scegliersi tra uno dei Dirigenti dell'Amministrazione regionale con funzioni di coordinamento tra la Regione e la FINAOSTA. La nomina degli altri membri del Consiglio verrà effettuata dall'assemblea su designazione, da parte della Regione, di un numero di consiglieri, per i quali è autorizzata a prestare cauzione, proporzionato per eccesso, alla sua quota di capitale, e su designazione da parte degli altri azionisti dei rimanenti consiglieri; ai predetti altri azionisti spetta, comunque, complessivamente e indipendentemente dall'entità della loro partecipazione al capitale sociale, la designazione di almeno un consigliere ».

Art. 5

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 della L. R. 28 giugno 1982, n. 16, è autorizzato l'aumento di capitale sociale della FINAOSTA da Lire 12.500.000.000 fino a Lire 20.000.000.000 suddivisi in 20.000 azioni di valore nominale unitario di Lire 1.000.000.

La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, in una o più soluzioni, una quota dell'aumento del capitale sociale di cui al precedente comma pari a Lire 5.625.000.000 (cinquemiliardiseicentoventicinquemilioni) corrispodenti a 5.625 azioni.

Art. 6

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 36350 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

— quanto a Lire 625.000.000 mediante utilizzo della disponibilità residua derivante dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, art. 8;

— quanto a Lire 5.000.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento » - Allegato n. 8 - Settore 2° - Sviluppo Economico del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo - Spesa di investimento »
L. 5.000.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 36350 Spese per la sottoscrizione di capitale sociale della FINAOSTA S.p.A. - L. R. 28 giugno 1982, n. 16, artt. 4 e 8
L. 5.000.000.000

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 giugno 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 25.

Rifinanziamento delle leggi regionali 16 giugno 1978, numeri 23, 24 e 25, concernenti l'adesione della Regione ai consorzi garanzia fidi tra gli artigiani, gli industriali e i commercianti della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 13 luglio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per gli esercizi finanziari dal 1984 al 1986, contributi per l'abbattimento del tasso di interesse fissato fra gli Istituti di Credito ed i Consorzi sotto elencati, fino ad un ammontare massimo di spesa di L. 1.300.000.000 annue, così ripartito:

1 - L. 200 milioni al Consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 23;

2 - L. 800 milioni al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 24;

3 - L. 300 milioni al Consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 25.

Art. 2

Le somme eventualmente non utilizzate dai predetti Consorzi saranno riutilizzate negli anni successivi, per lo stesso fine indicato al precedente art. 1.

Art. 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 1.300 milioni sino al 1986 a carico della Regione per la applicazione della presente legge graverà sui Capitoli 36600, 35750, 36900 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli nei futuri bilanci .

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

— per l'anno 1984 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento (allegato n. 8 settore II - sviluppo economico) del bilancio per l'esercizio in corso;

— per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte ai programmi 2.2. 2.09 « Interventi promozionali per l'industria, per L. 1.600.000.000; 2.2.2.11 « Interventi promozionali per il commercio per L. 600.000.000 e 3.2. - « Altri oneri non ripartibili » per Lire 400.000.000 del bilancio pluriennale 1984-1986.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

— Variazione in diminuzione

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spesa di investimento)
L. 1.300.000.000

— Variazioni in aumento

Cap. 35750 Contributo al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta.
L. R. 16 giugno 1978, n. 24
L. 800.000.000

Cap. 36600 (la cui denominazione è così modificata)
— Contributo al Consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta.
L. R. 16 giugno 1978, n. 23
L. R. 19 giugno 1984, n. 25
L. 200.000.000

Cap. 36900 Contributo al Consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d'Aosta.
L. R. 16 giugno 1978, n. 25
L. R. 19 giugno 1984, n. 25
L. 300.000.000

Totale in aumento L. 1.300.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrera in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 giugno 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. **26**.

Rifinanziamento per l'anno 1984 e integrazione della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, concernente interventi diretti a favorire lo sviluppo delle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, miste e loro consorzi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 13 luglio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzata, per l'anno 1984, la ulteriore spesa di lire 200 milioni per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 54.

Art. 2

All'articolo 7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 6, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 54, sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

« La Cooperativa beneficiaria ha l'obbligo, sotto pena di revoca del contributo, di presentare alla Giunta regionale la documentazione originale di spesa relativa all'utilizzazione del contributo stesso, entro tre anni dalla data dell'erogazione.

Nel caso di revoca del contributo, la cooperativa è tenuta a rimborsare alla Regione, oltre all'importo del contributo stesso limitatamente alla parte non giustificata da regolare documentazione di spesa, anche gli interessi relativi nella misura del tasso ufficiale di sconto ».

Art. 3

L'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 35720 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento - allegato n. 8 - settore II - sviluppo economico)» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Sul capitolo 50150 resta utilizzabile la minore somma di lire 4.800 milioni per il finanziamento della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 concernente l'istituzione del fondo di rotazione per l'artigianato

Art. 4

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in aumento

Cap. 50150 « Fondo globale per il rifinanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)
L. 200.000.000

Variazione in aumento

Cap. 35720 « Contributi alle cooperative di produzione e lavoro, di trasporto e miste
L. R. 30 gennaio 1981, n. 6
L. R. 10 giugno 1983, n. 54 »
L. 200.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 giugno 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. 27.

Aumento, limitatamente all'anno 1984, della spesa per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 13 luglio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, modificata con legge regionale 31 maggio 1979, n. 31, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi delle brucellosi, tubercolosi e mastiti, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 6.080.000.000 per l'anno 1984.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1984 graverà sul capitolo 33700 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984, a tale fine lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di lire 6.080.000.000.

Al finanziamento della maggiore spesa di lire 6.080.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di investimento) - Settore 2 - Sviluppo Economico - della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento
L. 6.080.000.000

Variazione in aumento

Cap. 33700 Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame
L. 6.080.000.000
L.R. 28 giugno 1962, n. 13
L. R. 30 agosto 1970, n. 24
L. R. 19 giugno 1984, n. 27

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 giugno 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1984, n. **28.**

Aumento dello stanziamento annuo previsto per l'applicazione della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, concernente: «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 13 luglio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Lo stanziamento annuo previsto per l'applicazione della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72, concernente « Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta » è aumentato di Lire 10 milioni.

Il corrispondente onere graverà sul cap. 37450 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984, che a tal fine viene aumentato di Lire 10 milioni, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti, previsto in annue Lire 10 milioni, si provvede, per quanto concerne l'esercizio 1984 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (« Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali » - spese correnti - settore 2, sviluppo economico) della parte Spesa del bilancio preventivo della regione per l'anno 1984.

Per gli anni 1985 e 1986, la copertura dell'onere di Lire 20 milioni è assicurata dalle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.12 (interventi promozionali per il turismo) del bilancio pluriennale 1984/1986.

Per gli anni successivi gli oneri previsti saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 2

Al bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) settore 2, sviluppo economico L. 10.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 37450 Contributi per corsi per aspiranti maestri di sci e per maestri di sci e contributi per il funzionamento della relativa associazione. L. 10.000.000

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 giugno 1984

ROLLANDIN

(4419)

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1984, n. **29.**

Modificazione della pianta organica dei posti e del personale dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 8 del 18 luglio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In attesa del riordino delle funzioni in materia di servizi socio-assistenziali, nelle tabelle organiche dei posti del personale dell'Amministrazione regionale, nonchè nelle tabelle di attuazione della carriera economica, di cui agli allegati A) e C) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono istituiti i seguenti nuovi posti:

— 4 posti di assistente sociale (8° livello - ruolo speciale);

— 32 posti di assistente educatore (7° livello - ruolo del personale addetto all'assistenza educativa);

— 5 posti di assistente (5° livello - ruolo del personale addetto all'assistenza).

Art. 2

Per la nomina al posto di assistente educatore è richiesto il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado integrato da attestato di assistente educatore conseguito a seguito di specifico corso di formazione professionale.

Per la nomina al posto di assistente è richiesto il titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado integrato da attestato conseguito a seguito di specifico corso regionale di qualificazione professionale.

Le modalità di svolgimento, la durata e i programmi dei corsi di formazione professionale, di cui ai precedenti commi, saranno stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dei competenti assessori.

Art. 3

Nell'allegato A) alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, sono aggiunte le seguenti qualifiche:

QUINTO LIVELLO - Assistente;

SETTIMO LIVELLO - Assistente educatore.

Art. 4

Alla copertura dei posti di assistente sociale e di assistente educatore di cui al precedente articolo 1 l'Amministrazione regionale provvede con concorsi pubblici per titoli ed esami.

Art. 5

Alla copertura dei posti di assistente di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede con concorso interno, per titoli ed esami, al quale saranno ammessi i dipendenti in possesso dei prescritti titoli di studio e di qualificazione professionale.

Art. 6

Il personale inquadrato nelle qualifiche di assistente educatore e di assistente è utilizzato nei servizi, anche domiciliari, e nelle strutture assistenziali e scolastiche di sostegno ai soggetti portatori di handicaps operanti sul territorio della Regione.

L'utilizzazione di cui al comma precedente è disposta con decreto dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale. Per il personale da utilizzare nei servizi scolastici il decreto è assunto di intesa con l'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

Nei casi di assenza prolungata e, limitatamente al periodo di svolgimento delle lezioni, il personale in servizio nelle scuole potrà essere sostituito, su segnalazione del preside o direttore didattico, anche con il conferimento di supplenze secondo l'ordine delle graduatorie di merito dell'ultimo concorso regolarmente espletato, relativo alla qualifica.

Con successivi regolamenti regionali saranno determinate le modalità di espletamento del servizio del personale di cui alla presente legge.

Art. 7

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in L. 350.000.000 per l'anno 1984 e in annue L. 700.000.000 a decorrere dall'anno 1985, graverà sul capitolo 20900 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

per l'anno 1984. mediante l'utilizzo per lire 350.600.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) del bilancio di previsione per l'esercizio 1984.

(Allegato n. 8 - Spese di funzionamento istituzionale);

per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per L. 1.400.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 1.2. personale regionale del bilancio pluriennale 1984/1986.

A decorrere dal 1987 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 8

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 «Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti»)
L. 350.000.000

Variazione in aumento

Cap. 20900 «Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell'Ente » L. 350.000.000

La presente legge sara pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 giugno 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1984, n. **30.**

Interventi regionali in materia di agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 8 del 18 luglio 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

(Oggetto)

1) La presente legge disciplina organicamente gli interventi regionali in materia di agricoltura, fatte salve le leggi regionali di attuazione di direttive o di applicazioni di regolamenti della Comunità economica europea e le leggi regionali 24 agosto 1982, n. 56, recante provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicultura nella Valle d'Aosta e 24 gennaio 1983, n. 1, recante interventi a favore dell'agriturismo.

Articolo 2

(Criteri generali e condizioni)

1) Gli interventi previsti dalla presente legge devono, in ogni caso, essere conformi alle direttive ed ai regolamenti della Comunità economica europea e possono essere integrativi di provvidenze disposte, per gli stessi scopi, da norme statali o comunitarie.

2) Le iniziative, sia singole che collettive, per essere ammesse ad intervento regionale, devono avere validità economica ed essere commisurate alle effettive necessità aziendali.

3) L'importo massimo di spesa ammissibile sarà determinato dalla Giunta regionale, su pro-

posta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, previo accertamento e valutazione tecnica delle condizioni di cui al precedente comma da parte dei competenti uffici dell'Assessorato stesso.

4) Gli accertamenti sui mezzi tecnici per la produzione agricola, sulla regolare esecuzione delle opere, il controllo sulla loro destinazione sono demandati all'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

5) I beneficiari dei contributi in conto capitale dovranno esibire, per le opere appaltate, gli atti recanti i contratti di appalto e le copie autenticate delle relative fatture.

6) Potranno essere concessi acconti sui contributi in conto capitale in base alla presentazione di stati di avanzamento.

7) Contro i provvedimenti dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide in modo definitivo.

Articolo 3

(Procedure)

1) Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse con deliberazione della Giunta regionale.

2) Le modalità della domanda, la documentazione richiesta, la misura del contributo e degli acconti per ogni tipo di intervento, eventuali condizioni aggiuntive saranno determinate con provvedimenti della Giunta stessa su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

3) L'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale è tenuto a dare comunicazione sull'ammissibilità dell'intervento regionale a coloro che presentano istanze, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta.

4) Il Consiglio regionale emanerà appositi regolamenti che disciplinano l'applicazione della presente legge.

Articolo 4

(Contributi in conto interessi)

1) E' autorizzata la concessione di contributi in conto interessi su prestiti e mutui, contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928 n. 1760, con istituti ed enti esercenti il credito agrario, per interventi nel settore dell'agricoltura.

2) I contributi di cui al comma precedente sono concessi:

a) per i prestiti di conduzione e di anticipazione della durata massima di anni 1 (art. 2 n. 1 e n. 4 lettera b) della legge 5 luglio 1928 n. 1760).

b) per prestiti di dotazione della durata massima di anni 5 (art. 2 n. 2 della Legge 5 luglio 1928 n. 1760).

c) per mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario della durata massima di anni 15 oltre ad anni 2 di preammortamento (art. 3 della legge 5 luglio 1928 n. 1760).

3) La misura del contributo non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento ed i tassi minimi di interesse agevolati a carico del beneficiario, determinati ai sensi della normativa vigente nel settore del credito agrario.

4) L'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, previa deliberazione del Consiglio regionale, potrà facilitare il ricorso ai mutui agrari mediante la concessione di fideiussione regionale, fino al limite massimo complessivo di finanziamenti garantiti di Lire 1.000.000.000, qualora il valore dei beni in proprietà del richiedente non fosse ritenuto sufficiente dagli istituti di credito a garantire l'operazione.

5) I prestiti ed i mutui previsti dal presente articolo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del «Fondo interbancario di garanzia» di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 5

(Sanzioni)

1) Chi contravviene ai vincoli di destinazione dei beni stabiliti dalla presente legge o da prov-

vedimenti della Giunta regionale deve rimborsare l'equivalente dei contributi fruiti maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo di beneficio dell'agevolazione.

2) I relativi rimborsi saranno introitati sui pertinenti capitoli della parte Entrata dei rispettivi bilanci di previsione.

TITOLO II

Miglioramenti fondiari

Articolo 6

(Alpeggi e fabbricati rurali)

1) E' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale per il miglioramento fondiario di alpeggi e mayens (aziende intermedie) e per la costruzione, sistemazione e ammodernamento di fabbricati rurali, nella misura del 30% della spesa ritenuta ammissibile, a condizione che la stessa sia superiore a L. 5.000.000.

2) Qualora la spesa ammessa superi il limite di L. 20.000.000 potranno essere richieste, ad integrazione del contributo di cui al precedente comma, le provvidenze previste dall'art. 4 della presente legge.

Articolo 7

(Viabilità rurale, irrigazione e acquedotti)

1) E' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale a favore di proprietari di aziende agricole, singoli o associati e di consorzi di miglioramento fondiario per la costruzione, sistemazione e riattamento di strade poderali, interpoderali e vicinali, di acquedotti rurali, di canali irrigui, di impianti di irrigazione e di fertirrigazione.

2) Le strade vicinali e gli acquedotti devono essere di interesse agricolo.

3) Il contributo regionale sulla spesa ammessa è concesso nelle seguenti misure:

1) 50% per opere eseguite da proprietari di aziende agricole singole o associate;

2) per opere eseguite da consorzi di miglioramento fondiario:

a) 85% per i lavori fino all'importo di lire 200 milioni.

b) 90% per lavori di importo superiore a lire 200 milioni, fino a Lire 400 milioni.

4) I comuni e le comunità montane sono autorizzati a contribuire alla spesa nella misura massima del 10% nell'ipotesi di cui alla lettera a) e del 7% nell'ipotesi di cui alla lettera b) del n. 2 del precedente comma; qualora gli interventi interessino canali irrigui aventi anche la funzione di raccolta e scolo di acque reflue, e che favoriscano il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico del territorio, l'integrazione del contributo potrà essere concessa fino alla misura massima delle spese sostenute.

5) Le opere di importo superiore a Lire 400 milioni, qualora siano di rilevante importanza ai fini dell'esercizio dell'agricoltura e di interesse generale potranno essere eseguite dalla Regione, con spesa a totale carico del bilancio regionale.

6) E' autorizzata a favore dei Consorzi di Miglioramento Fondiario, col consenso dei Comuni interessati, l'espropriazione di aree per la costruzione di strade interpoderali e di opere irrigue.

Articolo 8

(Messa a coltura e miglioramento di terreni agrari)

1) E' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale per la messa a coltura e per il miglioramento dei terreni agrari, compresi i drenaggi e le altre opere che assicurino la stabilità e la coltivabilità dei terreni stessi. La misura del contributi è pari al 50% della spesa ammessa.

Articolo 9

(Produzioni pregiate)

1) E' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale a favore di conduttori di aziende agricole, singole od associate, per l'attuazione di iniziative che abbiano per oggetto il miglioramen-

to ed il potenziamento di produzioni agricole locali pregiate, con particolare riguardo alla frutticoltura e alla viticoltura, limitatamente alle zone a vocazione frutticola e viticola.

2) I contributi saranno concessi per l'impianto o per il reimpianto razionale di frutteti e di vigneti e di altre colture pregiate, che costituiscano una entità colturale di apprezzabile rilievo, per il riordino, il risanamento, il reinnesto con varietà adatte e la razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti, per l'impianto di vivai, con precedenza per quelli effettuati da associazioni di agricoltori legalmente costituite e da Consorzi di miglioramento fondiario.

Articolo 10

(Contributi)

1) Il contributo regionale sulla spesa ammessa per gli investimenti previsti dal precedente articolo 9 è concesso nelle seguenti misure:

1) 50% per le spese di impianto o di reimpianto, comprese le pratiche colturali fino al secondo anno di posa a dimora delle piante, elevabile al 70% qualora siano realizzati da Cooperative agricole od associazioni di produttori agricoli che prevedono la lavorazione in comune dei fondi migliorati.

2) 25% per le spese di riordino, risanamento e razionalizzazione di frutteti e vigneti già esistenti.

3) 50% per l'impianto di vivai di piante da frutto e di viti, elevabile al 70% qualora siano realizzati da cooperative agricole od associazioni di produttori agricoli.

Articolo 11

(Produzione di energia da fonti rinnovabili)

1) In attuazione dell'art. 12 della legge 29 maggio 1982 n. 308, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, nella misura del 50% del costo degli impianti stessi, elevabili al 60% per le cooperative.

2) I contributi di cui al comma precedente sono concessi per la realizzazione di impianti che riguardano il complesso di fabbricati ed attrezzature relative all'esercizio delle attività agricole, zootecniche e forestali e le abitazioni per le famiglie e gli addetti alle attività stesse.

3) Nella concessione dei contributi sarà data priorità agli impianti al servizio di alpeggi e mayens, di cooperative agricole, di consorzi e associazioni di produttori agricoli, d'imprenditori agricoli, a titolo principale.

4 Nell'ambito di ciascuna delle suddette priorità saranno privilegiati gli interventi che conseguono il miglior rendimento tra capitale investito ed energia prodotta.

5) Ad integrazione dei contributi di cui al presente articolo potranno essere richiesti mutui della durata massima di anni 15 con le modalità previste dall'art. 4 della presente legge.

Articolo 12

(Elettrificazione rurale)

1) E' autorizzata la concessione di contributi per l'esecuzione, la sistemazione ed il rimodernamento di elettrodotti rurali, nella misura dell'80% della spesa ammessa, compreso l'importo del diritto di allacciamento.

2) Dalla spesa ammissibile sono esclusi gli oneri relativi alla costituzione delle servitù derivanti dalla costruzione degli elettrodotti. Sono pure esclusi eventuali oneri derivanti dalla cessione della proprietà di terreni e dalla costituzione di ogni altro diritto o gravame di sorta.

3) Possono beneficiare dei contributi i conduttori di aziende agricole singole o associate e i consorzi di miglioramento fondiario.

4) Per l'esecuzione di opere di elettrificazione rurale interessanti interi comprensori si applicano le modalità e le disposizioni previste dall'art. 19 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

TITOLO III

Conservazione dell'ambiente agricolo-montano

Articolo 13

(Premi a conduttori di aziende agro-silvo-pastorali)

1) In considerazione degli oneri derivanti dall'opera di conservazione dell'ambiente agricolo-montano e tenuto conto della necessità di assicurare la continuazione di un minimo di attività agricole locali, per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico delle zone montane è autorizzata la concessione di un premio annuo ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali secondo i criteri indicati nei successivi articoli 14-15-16.

Articolo 14

(Beneficiari)

1) Il premio di cui all'articolo precedente non è concedibile a conduttori di aziende aventi superficie agraria utilizzabile superiore a tre ettari o che beneficino della indennità compensativa prevista da provvedimenti comunitari, statali e regionali,

Articolo 15

(Misura del premio)

1) Il premio unitario annuo, da corrispondere ai conduttori delle aziende i cui terreni ricadano nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura, è stabilito annualmente con provvedimento del Consiglio regionale.

2) In ogni caso l'importo unitario annuo del premio non puo superare quello massimo fissato dalla Comunità Economica Europea e dalla normativa statale in materia di Indennità Compensativa annua.

3) L'importo del premio non è liquidato quando la superficie aziendale complessiva è pari o inferiore a mq. 4.000.

Articolo 16

(Requisiti ed oneri)

1) Le aziende agricole di cui all'articolo 13 devono possedere un minimo di organizzazione aziendale e una sufficiente entità di fattori produttivi organicamente combinati.

2) I beneficiari si devono impegnare a coltivare i terreni per almeno un quinquennio secondo le norme della buona tecnica agricola.

TITOLO IV

Sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo

Articolo 17

(Impianti ed attrezzature)

1) L'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale è autorizzato a promuovere iniziative destinate:

1) a favorire la dotazione di macchinari al servizio di Cooperative di meccanizzazione agricola;

2) a favorire il sorgere di impianti e relative attrezzature destinate alla raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici;

3) alla costruzione ed alla conduzione di stalle sociali con le relative attrezzature, nonchè di impianti e attrezzature annesse da adibire alla gestione in comune di aziende agricole e di allevamento bovini ed alla commercializzazione in comune del bestiame da allevamento e da carne.

2) Per gli interventi previsti dai punti secondo e terzo del precedente comma è compreso l'acquisto delle aree fabbricabili occorrenti.

Articolo 18

(Beneficiari)

1) Possono beneficiare delle provvidenze per l'attuazione delle iniziative previste dal precedente articolo le cooperative agricole, i loro consorzi, le associazioni di produttori agricoli e le consorterie.

2) I soggetti di cui al comma precedente devono essere legalmente costituiti e le attività esplicate devono interessare unicamente la produzione agricola e zootecnica dei propri soci ed essere svolte in forma collettiva.

3) Le provvidenze previste dal presente titolo possono essere concesse anche alla Fondazione « Institut Agricole Régional » ai sensi del disposto del 3° comma dell'art. 4 della Legge regionale 1° giugno 1982, n. 12.

Articolo 19

(Contributi in conto capitale)

1) Per la realizzazione di iniziative previste dai punti 1 e 3, comma primo, del precedente art. 17, compreso l'ampliamento o l'ammodernamento di strutture esistenti, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ancorchè la rimanente spesa benefici di contributi in conto interessi ai sensi dell'art. 4.

2) Per la realizzazione di iniziative previste dal punto 2, comma primo, del precedente art. 17, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile, ancorchè la rimanente spesa benefici di contributi in conto intressi ai sensi dell'art. 4.

3) La concessione dei contributi previsti a favore delle iniziative di cui ai punti 2 e 3, primo comma, del precedente art. 17, è subordinata al preventivo impegno del beneficiario di non distogliere gli impianti e le attrezzature dall'uso cui sono destinati, per un periodo di almeno venti anni decorrenti dal collaudo delle opere. Per le iniziative di cui al punto 1, primo comma, del precedente art. 17, l'impegno a non distogliere i macchinari dall'uso cui sono destinati è ridotto ad anni 8.

Articolo 20

(Interventi diretti)

1) Le strutture previste dall'art. 17 potranno essere costruite direttamente dalla Regione, con spese a totale carico del bilancio regionale, qualora siano di rilevante importanza ai fini dell'esercizio dell'agricoltura e di interesse generale.

2) La gestione delle strutture collettive è affidata a cooperative agricole, a loro consorzi od associazioni di produttori agricoli, che diano garanzia di funzionalità e capacità tecnico-amministrativa, con la stipulazione di apposite convenzioni approvate dal Consiglio regionale.

3) Gli enti gestori devono riservare alla Regione la nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione e di un componente effettivo nel Collegio Sindacale.

Articolo 21

(Programmazione)

1) Gli interventi finanziari regionali per investimenti previsti dal presente titolo devono essere coerenti con le indicazioni contenute negli strumenti di programmazione economica regionale e di pianificazione territoriale ed urbanistica della Regione e degli Enti locali.

2) Nelle zone interessate dagli impianti e dalle attrezzature di cui al comma primo, punto 2 del precedente articolo 17 non possono essere concesse provvidenze, per gli stessi scopi, alle aziende ricadenti nel comprensorio servito dalle strutture collettive.

Articolo 22

(Contributi nelle spese di gestione
e di costituzione)

1) E' autorizzata la concessione di contributi annui, nella misura del 60%, delle spese di gestione delle organizzazioni collettive di cui all'art. 18, per operazioni di raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e delle spese di amministrazione dei consorzi di miglioramento fondiario.

2) Le spese di gestione ammissibili a contributo sono le seguenti: trasporti, consumo di energia elettrica e di combustibili solidi, liquidi e gassosi, manutenzione degli impianti e degli stabili, interessi passivi, ammortamento dei capitali fissi e delle attrezzature, spese di amministrazione, di pubblicità e di magazzinaggio.

3) Per le spese di costituzione dei consorzi di cui al primo comma è autorizzata la concessione di contributi nella misura del 50%.

4) Le spese sostenute devono essere completamente documentate.

Articolo 23

(Garanzie fideiussorie)

1) Per facilitare il ricorso al credito agrario di miglioramento è autorizzata dal Consiglio regionale la concessione della fideiussione della Regione a garanzia dei mutui agevolati, con il concorso regionale nel pagamento degli interessi, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture collettive fino al limite massimo complessivo di finanziamenti garantiti di Lire 1 miliardo.

2) Per facilitare il ricorso al credito agrario di esercizio è autorizzata dal Consiglio regionale la concessione della fideiussione della Regione a garanzia di prestiti contratti dalle organizzazioni collettive di cui all'articolo 18, limitatamente alle somme annualmente necessarie e non oltre il limite massimo complessivo di finanziamenti garantiti di Lire 10 miliardi.

3) La garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del II comma dell'art. 1944 del codice civile, al fine della preventiva escussione del debitore principale.

Articolo 24

(Oneri)

1) La concessione delle garanzie fideiussorie regionali previste dal precedente articolo è subordinata all'impegno, da parte delle organizzazioni collettive interessate, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni di gestione a periodici controlli, in ogni ampia forma, disposti dalla Giunta regionale.

2) La concessione delle garanzie fideiussorie regionali è, altresì, subordinata all'impegno, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili delle organizzazioni collettive interessate.

TITOLO V

Interventi nel settore zootecnico

Articolo 25

(Monta taurina e fecondazione artificiale)

1) I gestori di centri di monta taurina o di fecondazione artificiale debbono essere in possesso dell'attestato di abilitazione dei tori previsto dall'articolo 27.

Articolo 26

(Commissioni per l'abilitazione dei tori)

1) La Commissione regionale per l'abilitazione dei tori è composta dall'Ispettore dirigente dei servizi agrari e zootecnici regionali, che funge da presidente, da un veterinario funzionario dell'Unità sanitaria locale e da un allevatore, per ogni sezione del libro genealogico della Razza Valdostana, designato dall'Associazione regionale allevatori valdostani.

2) La Commissione per l'abilitazione dei tori è costituita ogni triennio, con l'indicazione dei membri supplenti, con decreto dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale.

3) Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario dell'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale.

Articolo 27

(Attestato di abilitazione)

1) L'attestato di abilitazione dei tori è rilasciato dal Presidente della Commissione regionale, previa deliberazione della Commissione stessa ed ha validità annuale.

Articolo 28

(Regolamento)

1) La vigilanza sui centri di monta taurina e fecondazione artificiale, la classificazione ed i controlli dei tori saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

Articolo 29

(Sanzioni amministrative)

1) E' vietato adibire alla monta taurina animali per i quali non sia stato rilasciato l'attestato di abilitazione.

2) Per la violazione del divieto del precedente comma sarà applicata al trasgressore la sanzione amministrativa di L. 900.000.

3) Sono incaricati della sorveglianza gli agenti regionali e dell'Unità sanitaria locale che esercitano funzioni di polizia giudiziaria e gli organi di polizia locale.

4) Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, numero 689.

5) I proventi delle sanzioni amministrative saranno introitati al capitolo n. 07700 « Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni » della Parte Entrate dei rispettivi bilanci di previsione.

Articolo 30

(Selezione e miglioramento del bestiame)

1) E' autorizzata la concessione di contributi per l'acquisto di tori in possesso dell'attestato d' abilitazione.

2) E' altresì autorizzata la concessione di contribùti per l'attuazione di prove di progenie finalizzate all'individuazione del valore genetico dei riproduttori e da corrispondere ad ogni manza allevata a questo scopo e che abbia chiuso la prima lattazione.

3) E' inoltre autorizzato il pagamento diretto da parte della Regione delle prestazioni tecniche per operazioni di fecondazione artificiale, compreso il prezzo del seme e della attrezzatura necessaria e di accertamento sulla ipofertilità bovina.

4) Le tariffe per le prestazioni di cui al precedente comma saranno concordate con l'ordine dei medici veterinari.

Articolo 31

(Contributi per il mantenimento di torelli selezionati)

1) E' autorizzata la concessione di contributi per incentivare, dalla data della nascita a quella della visita di abilitazione, il mantenimento di torelli selezionati iscritti nel libro genealogico.

Articolo 32

(Mercato concorso e rassegne)

1) L'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale è autorizzato ad organizzare un mercato concorso regionale annuale di tori e torelli e rassegne biennali, presso la sede delle società di allevamento, di bovini di razza valdostana.

Articolo 33

(Premi e contributi per l'allevamento)

1) E' autorizzata la concessione di premi a favore degli allevatori di tori e torelli.

2) I premi sono erogati annualmente in occasione del mercato concorso e sono corrisposti, in misure differenziate, per ogni capo in possesso dell'attestato di abilitazione presente al mercato concorso e per ogni capo non abilitato e quindi escluso dal mercato concorso.

3) E' autorizzata la concessione di un contributo annuale a favore delle società di allevamento, variabile in ragione del numero di bovine iscritte e controllate.

4) E' autorizzata, a favore delle società di allevamento, la concessione di un contributo annuale per ogni bovina iscritta al registro vacche del libro genealogico della Razza Valdostana e fecondata da tori abilitati ed adibiti alla monta.

Articolo 34

(Misura del premio)

1) L'ammontare dei contributi e dei premi previsti dai precedenti articoli 30, 31 e 33 è stabilito da apposita deliberazione del Consiglio regionale e sarà aggiornato ogni 2 anni.

Articolo 35

(Eventi calamitosi)

1) E' autorizzata, a favore degli allevatori, la concessione di contributi nelle spese per la sostituzione del bestiame perito negli alpeggi a causa

di cadute accidentali, di eccezionali eventi atmosferici, di frane o di valanghe.

2) E' altresì autorizzata la concessione di contributi per la sostituzione di bestiame morto in seguito alla contrazione di malattie particolarmente gravi aventi carattere di eccezionalità.

3) Le specie di bestiame considerate sono i bovini, gli equini, gli ovini e i caprini.

4) La misura del contributo è pari all'80% della differenza tra il valore dell'animale al momento del perimento ed il valore di recupero dello stesso.

5) Gli accertamenti degli eventi e la valutazione degli animali saranno effettuati dai veterinari dell'Unità Sanitaria Locale.

Articolo 36

(Anticipazioni all'associazione allevatori)

1) E' autorizzata l'anticipazione a favore dell'Associazione regionale allevatori valdostani dei contributi concessi dallo Stato per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame.

2) E' altresì autorizzata la concessione di contributi integrativi di quelli statali per la copertura della totalità delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma.

3) Il preventivo di spesa dovrà essere approvato dalla Giunta regionale ed il rendiconto documentato.

TITOLO VI

Interventi nel settore caseario

Articolo 37

(Indennizzi per la produzione casearia)

1) E' stabilita la concessione di un indennizzo nella misura del 30% della perdita del valore commerciale di formaggi, al netto degli eventuali recuperi, determinata da cause fortuite, imprevedibili, non controllabili con i normali mezzi tecnici, non dipendenti da errori o da cause imputabili al conduttore della lavorazione o al socio conferente il latte.

2) Possono beneficiare dell'indennizzo sopraindicato i produttori singoli od associati.

3) L'accertamento del valore delle perdite, dei requisiti e del verificarsi delle condizioni sopraelencate è demandato all'Assessorato dell'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale.

TITOLO VII

Mezzi tecnici per la produzione agricola

Articolo 38

(Concimazione)

1) E' autorizzata, nella misura del 50% della spesa ammissibile, la concessione di contributi nelle spese sostenute per l'acquisto di fertilizzanti destinati alla concimazione negli alpeggi e nei mayens (aziende intermedie).

Articolo 39

(Antiparassitari)

1) E' autorizzata a favore di associazioni o cooperative di agricoltori, la concessione di contributi nelle spese sostenute per la lotta contro i parassiti della vite, delle pomacee e delle drupacee, nella misura del 50% della spesa ammissibile.

Articolo 40

(Macchine, attrezzi agricoli ed equini da lavoro)

1) E' autorizzata la concessione di contributi in conto capitale, nella misura del 30% della spesa ammissibile, per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli funzionali e proporzionati alle esigenze aziendali sotto l'aspetto tecnico ed economico.

2) Sono esclusi dai benefici di cui al comma precedente i soci delle Cooperative di cui al punto 1, comma primo, del precedente art. 17, limitatamente alle macchine ed attrezzi agricoli già finanziati ai sensi del precedente art. 19.

3) E' altresì autorizzata la concessione di contributi per l'acquisto di equini da lavoro nella misura del 50% della spesa ammissibile.

TITOLO VIII

Calamità naturali

Articolo 41

(Calamità naturali)

1) Le funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, sono esercitate dalla Giunta regionale.

2) Gli interventi di cui al successivo articolo 42 possono essere disposti anche prima del decreto ministeriale che dichiara l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità e di eccezionale avversità atmosferica e della assegnazione della quota da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale.

3) In caso di mancato accoglimento della proposta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento, ovvero in caso di eccedenza delle somme anticipate dalla Regione per gli interventi di cui al presente titolo rispetto alle disponibilità derivanti dall'applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni, l'onere delle provvidenze concesse e non reintegrate resta a carico della Regione.

Articolo 42

(Anticipazioni)

1) E' autorizzata l'anticipazione agli aventi diritto delle agevolazioni contributive e creditizie previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) L'anticipazione delle agevolazioni contributive previste dal comma precedente è concessa con le modalità di cui al successivo art. 43.

Articolo 43

(Contributi)

1) E' autorizzata la concessione di contributi per il ripristino di strutture ed infrastrutture agricole al di fuori delle zone delimitate, danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche. Il contributo può essere concesso anche per la ricostituzione delle scorte aziendali e per la parziale copertura dei danni subiti dai frutti pendenti.

2) La misura del contributo è pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

TITOLO IX

Contributi agricoli unificati

Articolo 44

(Rimborsi)

1) In considerazione del fatto che il territorio della Regione Valle d'Aosta è considerato montano ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e che presenta un carattere di omogeneità sotto il profilo della organizzazione agricola, l'Amministrazione regionale, in forza del disposto dell'art. 3, lettera h, dello Statuto Speciale, provvederà al rimborso dei contributi unificati in agricoltura alle aziende agricole singole od associate operanti nelle zone inferiori a 700 metri sul livello del mare secondo le modalità stabilite dall'articolo seguente.

Articolo 45

(Modalità)

1) Le aziende soggette al pagamento dei contributi agricoli unificati ai sensi dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, potranno ottenere il rimborso dei contributi versati presentando, annualmente, una dichiarazione dell'Ufficio Regionale Contributi Agricoli Unificati recante l' importo definitivo dei contributi iscritti nei ruoli di riscossione per l'anno di competenza.

TITOLO X

Abrogazioni

Articolo 46

1) Sono abrogate le seguenti leggi e regolamenti regionali:

l. r. 28 settembre 1951, n. 1

l. r. 14 agosto 1962, n. 17

l. r. 14 agosto 1962, n. 18 ed i suoi regolamenti di applicazione 23 febbraio 1970 e 4 agosto 1975

l. r. 25 febbraio 1964, n. 2

l. r. 11 novembre 1965, n. 15

l. r. 3 agosto 1972, n. 19

l. r. 23 maggio 1973, n. 24

l. r. 24 ottobre 1973, n. 34

l. r. 23 giugno 1975, n. 27

l. r. 3 gennaio 1977, n. 1

l. r. 9 maggio 1977, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni

l. r. 5 febbraio 1979, n. 7

l. r. 17 luglio 1981, n. 40 ed i suoi regolamenti di applicazione 24 agosto 1982, n. 4 e 31 maggio 1983, n. 3

l. r. 24 agosto 1982, n. 52

l. r. 25 ottobre 1982, n. 65

l. r. 15 dicembre 1982, n. 88

l. r. 10 maggio 1983, n. 33, art. 3

2) Gli interventi previsti dalla presente legge sono sostitutivi di quelli disciplinati dalle seguenti deliberazioni consiliari:

7 aprile 1955, n. 45

4 marzo 1960, n. 11

13 luglio 1962, n. 115

5 aprile 1963, n. 50 e successive modificazioni

15 giugno 1963, n. 114

15 giugno 1963, n. 115 e successive modificazioni

TITOLO XI

Norme Transitorie

Articolo 47

(Disposizioni transitorie)

1) In sede di prima applicazione le richieste già presentate ai sensi delle norme abrogate e giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono beneficiare delle eventuali provvidenze più favorevoli previste dalle norme precedenti.

2) Le provvidenze attualmente in corso, ai sensi della precedente normativa, continuano ad essere erogate anche se comportano limiti di impegno con scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 48

(Disposizioni transitorie)

1) Le spese derivanti da provvidenze concesse a norma della normativa abrogata dalla presente legge graveranno sui pertinenti capitoli già iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio 1984.

TITOLO XII

Norme finanziarie

Articolo 49

(Autorizzazioni di spesa)

1) Per gli interventi previsti dai seguenti articoli o titoli della presente legge sono autorizzate le spese sottoindicate:

1) art. 4 lett. a): L. 605.000.000 per l'anno 1984;

2) art. 4 lett. b): L. 147.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1988;

3) art. 4 lett. c): L. 825.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 2000;

4) titolo II: L. 4.042.000.000 per l'anno 1984;

5) titolo III: L. 500.000.000 per l'anno 1984;

6) artt. 19, 20 e 22: L. 7.188.900.000 per l'anno 1984;

7) artt. 4, penultimo comma, e 23: L. 20.000.000 annue a decorrere dall'esercizio 1984;

8) titolo V: L. 1.200.000.000 per l'anno 1984;

9) titolo VI: L. 250.000.000 per l'anno 1984;

10) titolo VII: L. 950.000.000 per l'anno 1984;

11) titolo VIII: L. 100.000.000 per l'anno 1984;

12) titolo IX: L. 170.000.000 per l'anno 1984.

2) A decorrere dall'esercizio 1985, alla determinazione delle spese derivanti dall'applicazione degli artt. 19, 20 e 22 e dei titoli II, III, V, VI, VII, VIII e IX della presente legge si provvederà con

legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Articolo 50

(Copertura finanziaria)

1) L'onere di complessive L. 15.997.900.000, di cui al precedente articolo, graverà sui seguenti capitoli che si istituiscono sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

Capitolo n. 28210 per L. 500.000.000
Capitolo n. 31010 per L. 605.000.000
Capitolo n. 31060 per L. 147.000.000
Capitolo n. 31110 per L. 825.000.000
Capitolo n. 31205 per L. 170.000.000
Capitolo n. 32110 per L. 950.000.000
Capitolo n. 32220 per L. 2.042.000.000
Capitolo n. 32230 per L. 2.000.000.000
Capitolo n. 32755 per L. 250.000.000
Capitolo n. 33870 per L. 200.000.000
Capitolo n. 33880 per L. 1.000.000.000
Capitolo n. 35300 per L. 100.000.000
Capitolo n. 35712 per L. 6.838.900.000
Capitolo n. 35713 per L. 350.000.000
Capitolo n. 51000 per L. 20.000.000

2) Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1984:

— quanto a L. 7.657.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti già iscritti ai sottoindicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984, che presentano la necessaria disponibilità:

Capitolo n. 31051 per L. 147.000.000
Capitolo n. 31101 per L. 517.908.930
Capitolo n. 31200 per L. 30.000.000
Capitolo n. 31220 per L. 605.000.000
Capitolo n. 31401 per L. 10.008.410
Capitolo n. 31950 per L. 800.000.000
Capitolo n. 32325 per L. 87.844.000
Capitolo n. 32750 per L. 400.000.000
Capitolo n. 33850 per L. 1.000.000.000
Capitolo n. 33860 per L. 200.000.000
Capitolo n. 35701 per L. 9.238.660
Capitolo n. 35706 per L. 350.000.000
Capitolo n. 35710 per L. 3.300.000.000
Capitolo n. 38120 per L. 100.000.000
Capitolo n. 38130 per L. 100.000.000

— quanto a L. 660.000.000 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti - Allegato n. 8 - al bilancio di previsione per il corrente esercizio sui seguenti accantonamenti:

Spese di funzionamento istituzionale

— Revisione dei servizi dell'Amministrazione regionale per L. 20.000.000;

Conseguentemente rimane disponibile la minor somma di L. 605.000.000;

Settore 1° - Assetto del Territorio e Tutela dell'Ambiente

— Rifinanziamento legge regionale 11 ottobre 1978, n. 50, utilizzando l'intera iscrizione di L. 500.000.000

Settore 2° - Sviluppo Economico

— Aumento dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 23 giugno 1975, n. 27 utilizzando l'intera iscrizione di Lire 140.000.000

— quanto a L. 120.000.000 mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese di investimento - Allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio utilizzando interamente i seguenti accantonamenti:

Settore 2°: Sviluppo Economico

— Rifinanziamento legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 L. 100.000.000

— Aumento autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 25 giugno 1964, n. 2 Lire 20.000.000

— quanto a L. 7.560.900.000 con iscrizione di fondi provenienti dalle seguenti assegnazioni statali:

Legge 1° luglio 1977, n. 403 per L. 3.538.900.000

Legge 27 dicembre 1977, n. 984 per Lire 4.022.000.000.

b) per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per L. 1.984.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. - Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1984/1986.

Articolo 51

(Variazioni di bilancio)

1) Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le segenti variazioni:

Variazioni in diminuzione

Parte Spesa

Cap. 31051 «Concorso nel pagamento di interessi su prestiti di dotazione in agricoltura per gli scopi di cui all'art. 2 n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760

— PRIME RATE

— L. R. 9 maggio 1977, n. 26, art. 8, 2° comma
— L. R. 13 maggio 1980, n. 20
— L. R. 17 luglio 1981, n. 39
— L. R. 4 agosto 1982, n. 35
— L. R. 5 maggio 1983, n. 30»
L. 147.000.000

Cap. 31101 « Concorso nel pagamento di interessi su prestiti per opere di miglioramento fondiario previste dall'art. 16 della Legge 27 ottobre 1966, n. 910

— PRIME RATE

— L. R. 9 maggio 1977, n. 26, art. 8
— L. R. 21 dicembre 1977, n. 70
— L. R. 20 giugno 1978, n. 40, art. 2
— L. R. 23 aprile 1979, n. 22
— L. R. 13 maggio 1980, n. 20
— L. R. 30 gennaio 1981, n. 9
— L. R. 17 luglio 1981, n. 39 »
L. 517.908.930

Cap. 31200 « Rimborso dei contributi unificati in agricoltura
— L. R. 23 giugno 1975, n. 27 »
L. 30.000.000

Cap. 31220 « Contributo sui fondi assegnati dallo Stato per concorso nel pagamento di interessi sui prestiti agrari d'esercizio

— L. 26 aprile 1983, n. 130, art. 20, 1° comma » L. 605.000.000

Cap. 31401 « Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso nel pagamento di interessi su prestiti di miglioramento fondiario

— PRIME RATE

— L. 23 aprile 1975, n. 125
— L. R. 11 agosto 1975, n. 38 »
L. 10.008.410

Cap. 31950 « Contributi per macchine ed attrezzature agricole » L. 800.000.000

Cap. 32325 « Contributi sui fondi assegnati dallo Stato per concorso nel pagamento di interessi su prestiti ventennali alle aziende agricole singole ed associate per impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili

— PRIME RATE

— L. 29 maggio 1982, n. 308, art. 12»
L. 87.844.000

Cap. 32750 «Contributi per attività interessanti l'agricoltura e per l'incremento dei prodotti tipici» L. 400.000.000

Cap. 33850 « Contributi per interventi nel settore della zootecnia

— L. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 8»
L. 1.000.000.000

Cap. 33860 «Spese per partecipazione a mostre, convegni, rassegne del bestiame, esposizioni e fiere agricole e per attività zootecniche» L. 200.000.000

Cap. 35701 « Contributi nel pagamento interessi su mutui e prestiti di esercizio e su mutui concessi a Cooperative agricole ed Associazioni di produttori agricoli

— PRIME RATE

— L. R. 24 ottobre 1973, n. 34, artt. 5 e 8

— L. R. 25 ottobre 1982, n. 65
L. 9.238.660

Cap. 35706 « Contributi nelle spese di gestione per l'operazione di raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e e vendita di prodotti agricoli, zootecnici e forestali

— L. R. 24 ottobre 1973, n. 34

— L. R. 17 luglio 1981, n. 40

— L. 1° agosto 1981, n. 423, art. 3 »
L. 350.000.000

Cap. 35710 «Spese per opere, impianti ed attrezzature da destinare a finalità economico produttive a favore delle cooperative agricole di proprietà

— L. R. 24 ottobre 1973, n. 34 artt. 1 e 7

— L. 1° luglio 1977, n. 403 »
L. 3.300.000.000

Cap. 38120 « Concorso nel pagamento di interessi su prestiti per l'utilizzazione delle fonti energetiche alternative nel settore agricolo

— PRIME RATE

— L. R. 24 agosto 1982, n. 52 »
L. 100.000.000

Cap. 38130 « Concorso nel pagamento di interessi su prestiti per l'incentivazione alla produzione di energia idroelettrica nel settore agricolo

— PRIME RATE

— L. R. 10 maggio 1983, n. 33, art. 3»
L. 100.000.000

Cap. 50000 «Fondo Globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)»
L. 660.000.000

Cap. 50050 « Fondo Globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento)»
L. 120.000.000

Totale in diminuzione L. 8.437.000.000

Variazioni in aumento

Parte Entrata

Cap. 05800 (la cui denominazione viene così modificata):

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo

— L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 9
L. 4.027.000.000

— L. 9 maggio 1975, n. 153
L. 442.000.000

— L. 5 agosto 1975, n. 412
L. ——

— L. 10 maggio 1976, n. 352
L. 135.422.000

— L. 1° luglio 1977, n. 403
L. ——

— L. 27 dicembre 1977, n. 984
L. ——

— L. 1° agosto 1981, n. 423
L. 58.500.000 L. 7.560.900.000

Parte Spesa

Cap. 51000 « Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative
— L. R. 1° aprile 1975, n. 7 »
L. 20.000.000

Capitoli di nuova istituzione:

Settore 1° - Assetto del territorio e Tutela dell'Ambiente

programma 06: Difesa del suolo

Cap. n. 28210 «Premi a conduttori di aziende
1.10.05.16.11.04. agro-silvo-pastorali
— L. R. 6 luglio 1984, n. 30
Titolo III L. 500.000.000

Settore 2° - Sviluppo Economico

Programma 0.1. - Strutture Agricole

Cap. n. 31010 «Concorso nel pagamento di in-
2.10.03.10.1.1.04. teressi su prestiti di conduzione e di anticipazione nel settore dell'agricoltura
— L. 7 agosto 1982, n. 526, art. 61
— L. 26 aprile 1983, n. 130
— L. R. 6 luglio 1984, n. 30, art. 4 comma 2° lett. A)»
L. 605.000.000

Cap. n. 31060 «Concorso nel pagamento di in-
2.10.03.10.1.1.04. teressi su prestiti di dotazione nel settore dell'agricoltura

— PRIME RATE

— L. R. 6 luglio 1984, n. 30, art. 4 comma 2° lett. b)» L. 147.000.000

Cap. n. 31110 «Concorso nel pagamento di in-
2.10.03.10.1.1.04. teressi su mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario

— PRIME RATE

— L. 23 aprile 1975, n. 125

— L. R. 11 agosto 1975, n. 38

— L. R. 6 luglio 1984, n. 30, art. 4 comma 2° lett. c)» L. 825.000.000

Cap. n. 31205 «Rimborso di contributi unificati
1.10.05.10.1.1.04. in agricoltura
— L. R. 6 luglio 1984, n. 30
Titolo IX L. 170.000.000

Programma 02 - Infrastrutture nell'agricoltura

Cap. n. 32110 «Contributi per mezzi tecnici per
2.10.03.10.1.1.04 la produzione agricola

01 concimi
02 antiparassitari
03 macchine, attrezzi agricoli ed equini da lavoro
— L. R. 6 luglio 1984, n. 30
Titolo VII » L. 950.000.000

Cap. n. 32220 «Contributi nel settore del mi-
2.10.03.10.1.1.04 glioramento fondiario

01 alpeggi e fabbricati rurali
02 viabilità rurale
03 irrigazione
04 messa a coltura e miglioramento terreni agrari
05 produzioni agricole locali pregiate
06 acquedotti rurali
07 energia da fonti rinnovabili
08 elettrificazione rurale
— L. 27 ottobre 1966, n. 910
— L. 7 agosto 1973, n. 512
— L. 27 dicembre 1977, n. 984
— L. 29 maggio 1982, n. 308
— L. R. 6 luglio 1984, n. 30
Titolo II » L. 2.042.000.000

Cap. n. 32230 « Spese per opere di migliora-
2.10.02.10.1.1.04 mento fondiario
— L. R. 6 luglio 1984, n. 30, art. 7 penultimo comma »
L. 2.000.000.000

Programma 03 - Interventi per l'incremento delle colture

Cap. n. 32755 « Indennizzi per la produzione
1.10.05.10.1.1.04 casearia
— L. R. 6 luglio 1984, n. 30, art. 37 » L. 250.000.000

Programma 05 - Zootecnia

Cap. n. 33870 « Spese per attività zootecniche
1.10.04.10.1.1.04
— L. R. 6 luglio 1984, n. 30
Titolo V » L. 200.000.000

Cap. n. 33880 «Contributi per interventi nel set-
1.10.05.10.1.1.04 tore della zootecnia
— L. 27 dicembre 1977, n. 984
— L. R. 6 luglio 1984, n. 30
Titolo V » L. 1.000.000.000

Programma 07. - Interventi a favore dell'agricoltura colpita da avversità atmosferiche.

Cap. n. 35300 «Contributi per danni causati da
2.10.03.10.1.1.94. eventi calamitosi
— L. R. 6 luglio 1984, n. 30
Titolo VIII » L. 100.000.000

Programma 08. - Interventi a favore della cooperazione

Cap. n. 35712 « Spese per interventi diretti nel
2.10.01.10.1.1.04. settore della cooperazione
— L. 1° luglio 1977, n. 403
— L. R. 6 luglio 1984, n. 30
art. 20 » L. 6.838.900.000

Cap. n. 35713 «Contributi a cooperative agrico-
2.10.03.10.1.1.04. le, loro consorzi, associazioni di produttori agricoli e consorterie
— L. 1° agosto 1981, n. 423 art. 3
— L. R. 6 luglio 1984, n. 30
artt. 19 e 22 » L. 350.000.000

Totale in aumento
L. 15.997.900.000

2) Per effetto delle variazioni apportante con la presente legge, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziaria 1984, pareggia nella somma complessiva di Lire 555.296.900.000.

Articolo 52

(Garanzie fideiussorie)

1) Nell'allegato n. 9 alla legge regionale 18 gennaio 1984, n. 3, di approvazione del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 è aggiunto quanto segue:

— L. R. 6 luglio 1984, n. 30, art. 4, penultimo comma e art. 23 « Garanzie fideiussorie della Regione presso Istituti di credito per facilitazione del ricorso al credito agrario di miglioramento e di esercizio ».

Articolo 53

(Dichiarazione di urgenza)

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 luglio 1984

ROLLANDIN

(4420)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651120/11) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.